

STATUTO

ART.1 È costituita la Associazione Culturale "EUROCARE ITALIA".

L'associazione ha sede in VIA CAVALLETTO 3 PADOVA.

ART.2 L'associazione, costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, non ha finalità di lucro.

Lo scopo dell'associazione è quello di:

- promuovere programmi di prevenzione, formazione ricerca intorno alle seguenti tematiche a partire dalla visione ecologico sociale antropospirituale che caratterizza l'esperienza dei club nelle sue diverse declinazioni (Club degli alcolisti in trattamento, club ecologici territoriali, Club di ecologia familiare, Club Hudolin, Club di ecologia sociale antropospirituale, club di ecologia della salute): problemi alcol correlati complessi, uso di sostanze voluttuarie e psicoattive; comportamenti dissipativi e a rischio per la salute psicofisica e sociale delle persone; promozione di stili di vita sani e della salute globale e mentale.

- favorire la cooperazione e la collaborazione con altre Agenzie Nazionali e Internazionali, statuali e non statuali predisponendo servizi di formazione, informazione, organizzazione di convegni e corsi, consulenza e assistenza rivolti sia a enti pubblici che a enti privati e a tutte quelle iniziative complementari che riterrà opportune al raggiungimento degli scopi prefissati.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione o associarsi ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

ART.3 Gli organi dell'associazione sono:

a) L'Assemblea degli associati

b) Il Consiglio Esecutivo

ASSOCIATI

ART.4 Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate allo scopo dell'associazione stessa. La presentazione della domanda di ammissione, con l'esplicito impegno al rispetto dello Statuto associativo, dà diritto immediato a ricevere la tessera associativa e a partecipare alle iniziative programmate dall'Associazione. Sarà compito del Consiglio Esecutivo ratificare o meno tale domanda entro trenta giorni. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Esecutivo dell'associazione, oltre che al pagamento di contributi specifici in relazione alle iniziative e attività a diretta partecipazione.

ART.5 L'associato che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Esecutivo almeno tre mesi prima. Gli associati sono esclusi dall'Associazione quando:

- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle decisioni prese dall'Assemblea o dal Consiglio Esecutivo;

- si rendano morosi nel pagamento della quota associativa o delle quote suppletive specifiche.

La quota associativa è intrasmissibile, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque non rivalutabile.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART.6 L'Assemblea degli associati, convocata dal Consiglio Esecutivo ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati non meno di cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede dell'associazione o altra località e in modalità telematica da remoto, da indicarsi nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno nel primo quadrimestre successivo al termine dell'esercizio, per provvedere e per deliberare sull'obbligatorio rendiconto finanziario ed economico dell'associazione relativo all'anno precedente e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

La data e l'ordine del giorno sono comunicati agli associati per lettera semplice/e-mail o a mezzo di esposizione presso la bacheca sociale o con altri mezzi che il Consiglio Esecutivo riterrà di volta in volta più opportuni.

Nelle stesse forme devono essere comunicate le deliberazioni dell'assemblea.

ART.7 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato potrà rappresentare uno o più degli altri associati purché munito di specifica delega scritta; non sono ammesse più di tre deleghe.

Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 (cinquanta) per cento degli iscritti.

Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non prima di tre ore. Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ART.8 L'assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

ART.9 L'assemblea, all'inizio di ogni sessione elegge tra gli associati presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

ART.10 Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Esecutivo, oppure per domanda di tanti associati che rappresentino non meno della metà degli associati.

ART.11 Gli associati riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza, in prima convocazione di almeno tre quinti degli associati, mentre in seconda convocazione di almeno un terzo degli associati e il consenso, in entrambe le ipotesi, di metà dei voti presenti e rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

IL CONSIGLIO ESECUTIVO

ART.12 Il Consiglio Esecutivo è nominato dall'assemblea tra tutti gli associati ed è composto da non meno di cinque membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri, la loro nomina e la durata del mandato, vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Esecutivo dura in carica tre anni, e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Esecutivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione: i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il semplice rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

ART.13 L'Esecutivo propone all'assemblea dei soci una progettualità derivante dall'esperienza dei Club e dai programmi di formazione e sensibilizzazione, oltre che dalla ricerca scientifica e dagli approfondimenti culturali in sintonia con la visione ecologica sociale antropospirituale. Inoltre, è investito della responsabilità sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio:

a) è garante per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne verifica l'esecuzione stessa; b) decide sugli investimenti patrimoniali; c) stabilisce l'importo di tutte le quote associative; d) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario ed economico, da presentare all'assemblea degli associati; f) conferisce e revoca procure.

ART.14 L'Esecutivo nomina al suo interno il Legale Rappresentante dell'associazione. Nomina, inoltre, tre Portavoce, scelti tra tutti i soci dell'associazione, con la funzione di comunicare pubblicamente gli indirizzi dei programmi dell'associazione con le diverse forme di cittadinanza attiva presenti nelle comunità locali, con le forme associative del mondo dei Club e con le organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa di almeno un quarto dei consiglieri e comunque non meno di una volta all'anno.

ART.15 Le deliberazioni del Consiglio Esecutivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

ART.16 La firma e la rappresentanza legale della associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Legale Rappresentante. In caso di temporanea inabilità o di assenza

dello stesso la firma e la rappresentanza legale spettano al membro dell'Esecutivo più anziano.

IL PATRIMONIO

ART.17 Il patrimonio dell'associazione è costituito da: a) quote ordinarie associative e suppletive di associazione; b) contributi volontari, lasciti e donazioni; c) eventuali ulteriori introiti e beni mobili e immobili comunque acquisiti.

Eventuali utili, avanzi o attivi annuali di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere e attività volte a perseguire le finalità dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.18 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità, a seconda della decisione assembleare, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L.662/1996 e norma di legge.

Le somme versate per quota di iscrizione e a qualsiasi altro titolo, tranne il prestito stabilito per iscritto, non sono rimborsabili in nessun caso all'associato che receda o venga escluso dall'Associazione.

ART.19 In caso di divergenze o disaccordi interni all'associazione deciderà inappellabilmente un arbitro nominato di volta in volta dall'assemblea degli associati a maggioranza assoluta.

ART.20 La durata della associazione viene prevista a tempo indeterminato.

ART.21 Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e della Legge generale.